

Domanda raggruppata clienti UBS Aggiornamento Settembre 2019

Facendo seguito alla nostra precedente informativa, riportiamo una breve disamina dell'iter procedurale relativo alla domanda raggruppata presentata dall'Italia alla Svizzera nei confronti della Banca UBS.

In particolare, l'AFC nella comunicazione del 6 agosto 2019, ha indicato in 20 giorni il termine per notificare l'indirizzo di residenza svizzero se il contribuente è ora ivi residente ovvero il nome del rappresentante svizzero delegato a ricevere le notificazioni. Il predetto termine è scaduto lo scorso 26 agosto 2019.

La mancata comunicazione di quanto sopra, comporterà che le notificazioni saranno effettuate in forma anonima nel Foglio Federale (FF). In tal caso, risulterà pertanto molto complicato riuscire ad individuare con certezza la posizione personale.

Nel secondo caso (nomina di un rappresentante svizzero) viceversa, l'AFC notificherà al rappresentante svizzero le informazioni e i dati in suo possesso di talché sarà possibile "interagire" circa il contenuto delle stesse. Il contribuente interessato in prima istanza deve decidere se aderire alla procedura semplificata ovvero quella ordinaria. Nel primo caso, a fronte dell'esplicita manifestazione di consenso in tal senso, l'AFC chiude la procedura e trasmette i dati all'autorità italiana competente, nel secondo caso l'AFC dovrà valutare il tutto e arrivare ad una decisione finale. Nei confronti di tale decisione (ovvero della decisione di trasmettere le informazioni fiscali) sarà possibile proporre ricorso.

Il termine per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Federale (TAF) sia in caso di pubblicazione anonima sul FF che in caso di notifica al rappresentante svizzero è di 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione/ricezione della suddetta decisione.

Qualora il ricorso dovesse essere accolto, e salvo ricorso da parte della stessa AFC, le informazioni fiscali non saranno oggetto di comunicazione.

Viceversa, qualora il ricorso dovesse essere respinto vi è la possibilità di adire il Tribunale Federale (TF) nel termine di 10 giorni dalla notifica della sentenza. Se il TF dovesse accogliere il ricorso, nessuna informazione fiscale sarà oggetto di comunicazione; qualora viceversa dovesse respingere il ricorso, le informazioni fiscali saranno scambiate da parte dell'AFC con l'autorità fiscale italiana competente.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo esser fondamentale aver comunicato all'AFC il rappresentante svizzero entro il termine sopra indicato, ovvero comunque di provvedere a darne evidenza nel più breve tempo possibile. Allo stesso tempo riteniamo strategico valutare di esplicitare l'adesione alla procedura ordinaria e non anche semplificata: questo permetterà di "interagire" con l'AFC e ottenere una decisione formale in tal senso; decisione sulla quale potrà poi essere se del caso presentato ricorso al TAF.

Un eventuale ricorso avrà prima facie l'effetto di bloccare provvisoriamente la trasmissione delle informazioni (come in precedenza indicato la decisione del TAF sarà eventualmente a sua volta impugnabile di fronte al TF): durante questo periodo di contenzioso il cliente potrà attivarsi per valutare e regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco italiano.

Riteniamo infine che la richiesta di assistenza amministrativa presentata dall'Italia alla Svizzera nei confronti della Banca UBS possa non essere l'unica ma che nel futuro (non troppo lontano) altre banche svizzere possano essere coinvolte in una simile richiesta da parte dell'amministrazione fiscale italiana.

Veco Advisory SA, grazie ad una lunga e comprovata esperienza maturata nell'ambito delle procedure di Voluntary Disclosure e nell'assistenza a clientela per procedure di regolarizzazione spontanea, è in grado di assistere il cliente in questa delicata fase, permettendo allo stesso sia di analizzare il dossier in modo "riservato", e valutare, tra i diversi corrispondenti in Italia, la scelta del professionista italiano più appropriato tenendo conto anche di tutte le tematiche scaturenti (esempio emersione di tematiche di penal-tributario), sia di proporre ricorso alla domanda raggruppata

Le informazioni pubblicate nel presente documento si intendono non esaustive e di proprietà di Veco Group SA. Si prega di leggere attentamente il disclaimer pubblicato sul sito internet di Gruppo. www.vecogroup.ch/disclaimer

Pagina 2 di 2

Veco Group SA
Via Lavizzari 4
6901 Lugano
Svizzera

T +41 91 911 71 11
info@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch

Lugano Londra Dubai Hong Kong Malta

Swiss Advisors 1973